

Penale Ord. Sez. 7 Num. 27649 Anno 2018

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA

Relatore: SCALIA LAURA

Data Udienza: 15/05/2018

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

PAGANO ALDO nato il 09/10/1971 a VIAREGGIO

avverso la sentenza del 10/07/2015 della CORTE APPELLO di FIRENZE

dato avviso alle parti;

sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;



MOTIVI DELLA DECISIONE

L'imputato, Pagano Aldo, ricorre a mezzo di difensore di fiducia in cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 10 luglio 2015 che ha confermato quella del tribunale di Lucca che aveva condannato il prevenuto, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena sei mesi di reclusione, per i reati di cui agli artt. 336 e 635, primo comma, c.p., in continuazione avvinti, per avere l'imputato, con violenza e minaccia per futili motivi legati alla contestazione della violazione di norme del codice della strada, usato violenza e minaccia alla volta di un ausiliare del traffico, dipendente di ditta di Viareggio, mentre questi compiva un atto del suo ufficio e comunque a causa dell'esercizio delle sue funzioni, percuotendolo al volto per costringerlo ad annullare il preavviso di contestazione di violazione del codice della strada poco prima emesso a carico del motoveicolo di proprietà dell'imputato, danneggiando gli occhiali che la persona offesa portava con sé appesi al collo, dichiarando non doversi procedere per le residue imputazioni perché estinte per remissione di querela.

Con il ricorso vengono articolati tre motivi di annullamento con cui si fa valere: a) la mancanza o contraddittorietà della motivazione e nullità per apparenza atteso che l'impugnata sentenza si sarebbe richiamata *per relationem* e con coincidenza letterale, a quella di primo grado omettendo di analizzare gli esiti istruttori alla luce dei motivi di denuncia contenuti nell'appello proposto dalla difesa dell'imputato; b) l'inosservanza della legge penale in relazione all'art. 336 cod. pen., quanto alla qualificazione dell'ausiliare del traffico quale incaricato di pubblico servizio, qualificazione invece mancante essendo la persona offesa il dipendente di una società privata; c) l'inosservanza o erronea applicazione della norma penale in relazione all'art. 393-bis c.p.; la persona offesa avrebbe travalicato con la sua condotta i limiti delle competenze attribuitele dalla legge e le condotte del prevenuto avrebbero integrato atti di contestazione di un pregressa attività da qualificarsi, come tali, nei termini di cui agli artt. 612 e 581 c.p.

Il ricorso è per proposti motivi, in quanto manifestamente infondati e finalizzati ad una non consentita rilettura in sede di legittimità del fatto, inammissibile.

Quanto al primo motivo, il ricorrente denuncia l'omessa valutazione da parte della Corte territoriale delle critiche portate in appello alla sentenza di primo grado, senza indicare però di quelle censure il contenuto sicché non può in questa sede apprezzarsi la dedotta mancata risposta alle deduzioni difensive. La deduzione è pertanto generica.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La dedotta errata interpretazione dell'art. 336 c.p. difettando in capo all'offeso la qualifica di pubblico ufficiale è manifestamente infondata e va risolta nei termini indicati nell'impugnata sentenza. Come questa Corte ha avuto occasione di affermare, l'attribuzione al cosiddetto ausiliario del traffico della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio deve essere intesa in un rapporto di stretta connessione con l'attività per legge indicata come di competenza del primo (Sez. 6, n. 38877 del 05/07/2006, D'Arcangelo, Rv. 235229).

Là dove l'ausiliario del traffico si trovi ad esercitare le funzioni, di sua competenza, di accertamento e di contestazione delle violazioni al codice della strada nelle aree oggetto di concessione all'impresa, da cui il primo dipenda, di gestione dei parcheggi e delle zone immediatamente limitrofe (art. 17, comma 132, legge 15 maggio 1997, n. 127, così come interpretato dall'art. 68 legge 23 dicembre 1999, n. 488), egli assume, in particolare, la veste di pubblico ufficiale nella finalità certificativa ed autoritativa dei poteri esercitati per potestà riconosciutagli per legge (Sez. U, n. 7958 del 27/03/1992, Delogu, Rv. 191171; ripresa, tra le altre, quanto all'indicata affermazione di principio, da: Sez. 6, n. 28412 del 08/03/2013, Nogherotto, Rv. 255606).

Sussiste quindi il reato contestato nei termini di cui all'art. 336 c.p.

La questione sull'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis c.p. è poi proposta con carattere di novità in questa sede e come tale risulta ineducibile. In ogni caso la stessa non definisce efficacemente il motivo di ricorso risultando assorbita, nel suo rilievo, dalla valutazione condotta sulla competenza all'atto integrativa della contestata condotta.

Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'equa somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/05/2018